



# CITTA' DI COPERTINO

*Provincia di Lecce*

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 13 del 17-08-2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di agosto alle ore 09:20, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, regolarmente convocato a norma di legge.

All'appello nominale sono presenti:

<b>SCHITO Sandrina</b>	<b>P</b>	<b>RIZZO LUCA DONATO</b>	<b>A</b>
<b>MARTINA PINA</b>	<b>P</b>	<b>CAGNAZZO PINO GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>VANGELI MARIA CHIARA</b>	<b>P</b>	<b>DE GIORGI VINCENZO</b>	<b>P</b>
<b>VERNAGLIONE ROBERTA</b>	<b>P</b>	<b>ALCINI GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>POLO GIANNI LUCA</b>	<b>P</b>	<b>PAGANO MARINELLA</b>	<b>P</b>
<b>NESTOLA ALESSANDRO</b>	<b>P</b>	<b>SANGIORGI SALVATORE MARIA</b>	<b>P</b>
<b>PRETE ANTONIETTA</b>	<b>P</b>	<b>LEO ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>FRISENDA COSIMO</b>	<b>P</b>	<b>INGROSSO GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>LUPO COSIMO VALTER</b>	<b>P</b>		

Ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Presiede il Sig. COSIMO VALTER LUPO, Presidente del Consiglio

Partecipa SEGRETARIO GENERALE Avv. Laura CACCETTA



Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica, attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D.lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Data: 12-08-2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to PALAZZO Maria Rosaria

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile, attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D.lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Data: 12-08-2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to PALAZZO Maria Rosaria

Sono presenti gli Assessori Giovanni De Lorenzi, Laura Alemanno, Pierluigi Nestola, Carlo Agostini.

*Con riferimento all'argomento in oggetto, ha luogo la discussione risultante dal resoconto di stenotipia, allegato al presente atto, redatto dalla ditta Scripta Manent s.n.c.*

Dopodichè

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

### Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1 comma 660, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

**Esaminato** lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 17-08-2020 COPERTINO

## Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- la L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 che all'art. 106 del citato D.L. ha aggiunto il comma 3 bis prevedendo, limitatamente all'anno 2020, che le date del 14 ottobre e del 28 ottobre siano differite, rispettivamente, al 31 ottobre e 16 novembre.

## Dato atto

- che l'art. 1, comma 683-bis, della L. 147/2013, n. 147 (introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 124/ 2019, convertito con modificazioni dalla L. 154/ 2019) prevede che: *“In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;
- che il comma 4 art. 107 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, ha successivamente differito il termine per la determinazione delle tariffe al 30 giugno 2020;
- che l'art. 138 D.L. 34/2020, convertito con modificaioni dalla L. 77/2020, ha abrogato le citate disposizioni allineando l'approvazione delle delibere tributarie al nuovo termine di approvazione del Bilancio comunale fissato al 30 settembre 2020;
- che con l'abrogazione delle citate norme speciali (comma 4 art. 107 D.L. 18/2020, conv. L. 27/2020; comma 779 art. 1 L. 160/2019 ed il comma 683 bis art. 1 L. 147/2013) si applica la regola generale indicata dall'art. 53 L. 388/2000 il quale dispone che in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali .... nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

**Ricordato** altresì che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 30/09/2020 (si vedano art. 107 D.L. n.18/2020 e art. 106 comma 3 bis e 138 D.L. 34/2020 così come convertito in legge del 17/07/2020 n.77);

**Dato atto** che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

#### **Acquisiti**

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Servizi Finanziari;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

**Ritenuto** necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

**Dato atto** che in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012, il Segretario Comunale ha rammentato ai consiglieri comunali presenti e votanti che non devono sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti, cui il presente atto è destinato a produrre effetti, e che, all'esito di tale avvertimento, non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi;

Con votazione espressa in forma palese, che presenta il seguente esito proclamato dal Presidente:

presenti: n. 16; votanti: n. 10; voti favorevoli: n. 10; voti contrari: n. 6 (De Giorgi, Alcini, Pagano, Sangiorgi, Leo, Ingrosso); astenuti: n. 0;

#### **DELIBERA**

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
  1. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;
  3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
  4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Successivamente, con apposita votazione palese espressa per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal Presidente:

presenti: n. 16; votanti: n. 10; voti favorevoli: n. 10; voti contrari: n. 6 (De Giorgi, Alcini, Pagano, Sangiorgi, Leo, Ingrosso); astenuti: n. 0;

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

Presidente del Consiglio  
COSIMO VALTER LUPO

SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Laura CACCETTA

---

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.